



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Bologna

Prot. n. 385 /2020

Bologna, 16 gennaio 2020


Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia
e Antiterrorismo

Roma

Ai Signori Procuratori della Repubblica
del Distretto

Loro Sedi

e, p.c. Al Consiglio Superiore della Magistratura
Roma



Oggetto *Sottoscrizione del Protocollo Organizzativo d'intesa. Aggiornamento Protocolli Antimafia e Antiterrorismo rispettivamente del 16 dicembre 2005 e del 6 luglio 2016*

Trasmetto copia del Protocollo Organizzativo indicato in oggetto, che le SS.LL. hanno sottoscritto in data odierna presso questa Procura Generale.

IL PROCURATORE GENERALE

Ignazio De Francisci



PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO D'INTESA

tra le Procure della Repubblica del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna

Aggiornamento protocolli antimafia 16/12/2005 e antiterrorismo 6/7/2016

Premesso

che il Consiglio Superiore della Magistratura, sin dalla risoluzione del 14 maggio 1998, ha affermato che le intese fra le Procure della Repubblica, adottate nel rispetto della vigente normativa ordinamentale e processuale, rispondono ad esigenze di prontezza operativa proprio nel momento iniziale e propositivo delle indagini e devono tendere, attraverso un tempestivo scambio di notizie fra i diversi uffici del pubblico ministero, a ridurre il rischio di un errato incardinamento delle indagini riguardanti la criminalità organizzata, con effetti negativi sul successivo *iter* del procedimento, e ad evitare ritardi nella trasmissione alla Procura Distrettuale degli atti relativi ad indagini iniziate dalle Procure Ordinarie, ovvero ad impedire che queste ultime non siano informate degli elementi investigativi raccolti dalla Procura Distrettuale, e ciò in un momento che precede il possibile intervento del Procuratore Nazionale Antimafia (e, ora, anche Antiterrorismo) ex artt. 371 e 371-bis del codice di procedura penale e 110-bis o.g. (ora 105 d. lgs. 159/2011, come modificato dal d.l. 7/2015 conv. in l. 43/2015), o del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (ex artt. 118-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. e 110-bis o.g. (ora 105 d. lgs. cit.);

che le stesse ragioni ed esigenze valgono per le indagini in materia di reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 51-*quater* c.p.p., tanto che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con nota circolare 1950/2015 del 1° luglio 2015 ai Procuratori Generali e ai Procuratori Distrettuali, ha invitato gli interessati a valutare l'utilità di approntare protocolli organizzativi tra le Procure Distrettuali e quelle Ordinarie dei vari distretti per assicurare la circolazione delle informazioni utili per le investigazioni in materia di contrasto al terrorismo;

che il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato, nella seduta del 16 marzo 2016, una specifica risoluzione *"in materia di organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo"*, risoluzione che qui si richiama;

considerato

che, per un efficace esercizio dell'azione penale per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, occorre affrontare in modo coordinato le indagini, assicurando la formazione e il continuo aggiornamento di un patrimonio conoscitivo comune alle Procure della Repubblica Ordinarie e Distrettuale;

che, a tal fine, è necessario aggiornare i protocolli organizzativi in vigore, sottoscritti a Bologna rispettivamente il 16/12/2005 (per le indagini antimafia) e 6/7/2016 (per le indagini antiterrorismo), anche alla luce dei chiarimenti intervenuti nella riunione tenutasi presso la Procura Generale di Bologna il 20/12/2018 alla presenza dei rappresentanti di tutti gli uffici firmatari dei citati protocolli, nonché delle successive osservazioni inviate, fino alla data del 13/5/2019, dalle Procure di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini;

che le prevalenti richieste formulate dalle Procure del distretto nella riunione e nelle osservazioni da ultimo menzionate riguardano: 1) la redazione di un protocollo unitario relativo alle indagini antimafia e antiterrorismo, 2) l'abbandono di rigidi criteri di determinazione dei cosiddetti "reati-spia", 3) la predisposizione di modalità veloci e tempestive di comunicazioni tra le Procure e, 4), l'effettuazione delle riunioni periodiche di aggiornamento sull'evoluzione delle attività mafiose ed eversive emerse nel territorio del distretto;

tanto premesso e considerato, tra i sottoscritti Procuratori

si concorda e stabilisce

quanto segue.

1. "Reati-spia e trasmissione delle comunicazioni delle notizie di reato, per conoscenza, alla Procura Distrettuale".

Ai fini del presente protocollo:

1.a) oltre ai delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p., sono considerati di criminalità organizzata anche i delitti che, sulla base di elementi concreti desumibili dalla personalità degli autori del reato e/o delle circostanze specifiche del fatto, siano riconducibili ad un contesto di criminalità organizzata (cc.dd. "reati-spia"); dovendosi intendere, per "contesto di criminalità organizzata", la situazione caratterizzata da una logica di profitto riferibile a una struttura organizzativa complessa che non si risolve semplicemente nella somma dei contributi individuali, ovvero da una condotta avente caratteristiche ontologiche di durata nel tempo e non già di episodicità delittuosa;

1.b) sono delitti con finalità di terrorismo quelli elencati al punto 1) del protocollo firmato in data 6/7/2016, che qui si riporta in nota, previo aggiornamento dell'elenco a seguito dei reati introdotti dalla legge 28/7/2016 n. 153 (1); inoltre, si

(1) 1) Competenza ex articolo 51 comma 3-quater c.p.p.

L'assenza di una specifica e analitica indicazione legislativa dei reati rientranti nella competenza della Procura distrettuale, ai sensi del citato articolo, depono per una loro condivisa catalogazione, alla luce della definizione data dall'articolo 270 *sexies* c.p. in punto di condotte aventi finalità di terrorismo, che così recita: «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese od ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». In forza di tale disposizione, rientrano tra i reati in esame anche quelli caratterizzati da una «finalità di eversione dell'ordine democratico» (art. 1 comma 1 D.L.625/79) ovvero da una finalità «di eversione dell'ordine costituzionale» (L.304/1982).

In tale elenco si ritengono compresi i seguenti reati:

Reati di terrorismo-eversione previsti dal codice penale:

- Articolo 241 c.p. (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato)
- Articolo 242 c.p. (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)
- Articolo 243 c.p. (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)
- Articolo 244 c.p. (atti ostili verso uno stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)
- Articolo 245 c.p. (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)
- Articolo 247 c.p. (favoreggiamento bellico)
- Articolo 253 c.p. (distruzione o sabotaggio di opere militari)
- Articolo 270 c.p. (associazioni sovversive)
- Articolo 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
- Articolo 270-ter c.p. (assistenza agli associati)
- Articolo 270- quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
- Articolo 270-quater 1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)
- Articolo 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
- Articolo 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)
- Articolo 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)
- Articolo 276 c.p. (attentato contro il Presidente della Repubblica) Articolo 277c.p. (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)
- Articolo 280c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione)
- Articolo 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Articolo 283 c.p. (attentato contro la Costituzione dello Stato)
- Articolo 280-ter (Atti di terrorismo nucleare)
- Articolo 284 c.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)
- Articolo 285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage)
- Articolo 286 c.p. (guerra civile)
- Articolo 289 c.p. (attentato contro organi costituzionali e contra le assemblee regionali)
- Articolo 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
- Articolo 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino)
- Articolo 295 c.p. (attentato contro i Capi di Stati esteri)
- Articolo 296 c.p. (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)
- Articolo 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Articolo 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo)
- Articolo 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) Articolo 306 c.p. (banda armata: formazione e partecipazione)
- Articolo 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)
- Articolo 414 co.4 c.p. (istigazione o apologia relative ai delitti di terrorismo o ai crimini contro l'umanità)

Reati aggravati dalle seguenti circostanze:

Articolo 1 D.L.625/1979 (aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

considerano tali anche i delitti, non rientranti tra quelli di cui al punto 1) del protocollo ora citato (6/7/2016), i quali sulla base di elementi concreti, deducibili dalla personalità degli autori e/o dalle specifiche circostanze del fatto, siano riconducibili ad un contesto terroristico, come tale intendendosi un'attività organizzata con caratteri di stabilità tendente a finalità terroristiche, ovvero eversive dell'ordine democratico o costituzionale (cc.dd. "reati-spia").

2. Il Procuratore Generale, in virtù dei poteri di coordinamento di cui all'art. 6 D.lgs. 28 -7-1989 nr. 273, ed il Procuratore Distrettuale trasmetteranno alle forze di polizia giudiziaria del distretto il presente protocollo, segnalando in particolare l'esigenza che le stesse, nel riferire circa i reati-spia sopra evidenziati, evidenzino gli elementi concreti (relativi alla particolarità del fatto e/o alla personalità degli autori) da cui emerge il ragionevole convincimento della inquadrabilità del caso come "evento-spia".

In presenza di dubbi sulla qualificabilità del fatto come "reato-spia", le forze di polizia giudiziaria saranno altresì invitate a rapportarsi con il Procuratore della Repubblica competente per circondario ai fini della decisione dell'inoltro per conoscenza, al Procuratore distrettuale, della *notitia criminis*. Potendo tale inoltro avvenire, eventualmente, sotto forma di separata comunicazione che preciserà gli elementi di rilievo del contesto organizzativo o terroristico e che lo stesso Procuratore Circondariale trasmetterà al Collega Distrettuale, previa iscrizione dell'atto a modello 45.

Quando siano comunque coinvolti minorenni, le informative di cui si tratta, così come quelle relative ai reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p. (come sopra specificati nella nota 1), saranno inviate dalla polizia giudiziaria anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

3. "Rapporti tra le Procure ordinarie e la Procura Distrettuale".

3.a) Ai fini di facilitare l'immediatezza delle comunicazioni tra le Procure Ordinarie e la Procura Distrettuale, nei casi di urgenza, gli Uffici requirenti del distretto si scambieranno gli ordini di servizio mensili riguardanti i turni esterni dei Sostituti Procuratori della Repubblica. A tal fine, il Procuratore della Repubblica di Bologna renderà noti ai Colleghi del distretto, oltre ai turni esterni dei Sostituti "ordinari" (competenti in caso di comunicazioni urgenti riguardanti reati con finalità di terrorismo), anche i "turni esterni DDA" (onde individuare il Sostituto competente per le urgenze nei casi di procedimenti per criminalità organizzata). La comunicazione tra i magistrati interessati avverrà con la dovuta tempestività allo

Articolo 1 L. 107/1985 (aggravante per i reati contro persone internazionalmente protette quando determinati anche indirettamente dalle funzioni esercitate)

In questi casi la polizia giudiziaria inoltrerà la relativa comunicazione di reato direttamente alla Procura Distrettuale.

scopo di consentire l'immediato intervento *in loco* del Sostituto DDA, o Distrettuale, ai fini della direzione delle indagini nei casi rispettivamente previsti dai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 51 c.p.p.

Resta fermo che per i reati di criminalità organizzata, per le ordinarie esigenze di collegamento, escluse perciò le urgenze, i magistrati delle Procure della Repubblica Ordinarie potranno fare capo ai Collegi della DDA che curano il circondario di riferimento (secondo la nuova organizzazione della Procura della Repubblica di Bologna).

3.b) Ferme restando le attribuzioni del Procuratore Generale ai sensi degli artt. 54 e 54-*bis* c.p.p., al fine di prevenire possibili contrasti di competenza, specie nei casi di problematicità nella individuazione/esclusione degli estremi di aggravanti che determinano la competenza esclusiva della Procura Distrettuale (ad es., art. 416-*bis*.1 c.p.; art. 1 d.l. 625/1979), i Procuratori della Repubblica interessati avranno cura di evidenziare, nella trasmissione del procedimento ad altro ufficio, le ragioni specifiche, riferibili al caso concreto, su cui si fonda la competenza dell'ufficio destinatario. Sempre in tali casi, i Procuratori interessati valuteranno l'opportunità di previ contatti, anche informali, tra gli uffici.

3.c) Per i procedimenti relativi a fatti di criminalità organizzata e di terrorismo il procuratore distrettuale deve promuovere un costante collegamento investigativo con le procure ordinarie del distretto allo scopo di realizzare un continuo ed aggiornato monitoraggio dei fenomeni criminali attraverso incontri almeno con cadenza semestrale, dandone avviso, al fine di consentirne la partecipazione, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed al Procuratore generale. Gli incontri vanno verbalizzati e il relativo verbale va comunicato al PNAA e al procuratore generale. Ulteriori riunioni possono essere fissate, su sollecitazione del PNAA, del procuratore generale, del procuratore distrettuale o dei procuratori ordinari ove se ne ravvisi la necessità, in ordine a specifiche esigenze anche di coordinamento.

Alle riunioni ove ritenuto necessario possono essere invitati esponenti delle forze di polizia interessati.

3.d) Il Procuratore Distrettuale curerà tempestivamente la circolarità delle informazioni nei limiti delle esigenze di riserbo investigativo. Il Procuratore Distrettuale, entro tali limiti, trasmetterà copia degli atti di interesse ai Procuratori ordinari ai fini delle loro ulteriori determinazioni. Detto onere informativo è escluso nell'ipotesi che sia disposta l'applicazione di un magistrato della Procura Ordinaria interessata ai fini della trattazione del procedimento DDA, o per reati di terrorismo, nell'ambito del quale le informazioni sono state raccolte.

3.e) In relazione ai reati di cui al punto 1), si procederà all'alimentazione della banca-dati istituita presso la Direzione Distrettuale Antimafia (sistema

SIDDA-SIDNA) ed alla sua utilizzazione ove il Procuratore Distrettuale ritenga che gli atti relativi ai reati-spia trasmessigli possano avere una rilevanza investigativa e di coordinamento.

I Procuratori della Repubblica Ordinari potranno richiedere al Procuratore Distrettuale, a fini di indagine, la consultazione della banca-dati, nonché elaborazioni informative (ad es., il fascicolo del soggetto) che saranno effettuate a cura dell'apposito gruppo di lavoro istituito presso la Procura Distrettuale.

3.e bis) I Procuratori della Repubblica del Distretto comunicheranno al Procuratore Generale le direttive inviate alla polizia giudiziaria per l'attuazione del presente protocollo.

Il Procuratore Distrettuale comunicherà al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i risultati dell'attuazione del protocollo, ai fini della relazione annuale.

3.f) Nei procedimenti per delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e per quelli indicati al punto 1) che siano commessi da minorenni, anche in concorso con maggiorenni, ovvero quando le condotte delittuose dei minorenni appaiano riconducibili ad un contesto associativo con maggiorenni, ai fini del coordinamento delle indagini tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni, la Procura Distrettuale e le Procure ordinarie, e per il reciproco scambio di informazioni previsto dal presente protocollo, si terrà conto della peculiarità del processo penale minorile affinché gli indirizzi investigativi e le strategie processuali assicurino, oltre all'efficacia e rapidità delle indagini (dovendosi considerare la minore durata dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 23 del d.p.r. 22 settembre 1988 n° 448), anche l'anonimato dei minori comunque coinvolti, secondo il disposto dell'art. 13 del d.p.r. citato; mentre il coordinamento dovrà evitare, in ogni caso, che nel deposito degli atti processuali si verifichino rischi di dispersione della prova anche attraverso una intempestiva *discovery*.

Sempre ai fini della doverosa informazione nei confronti della Procura Distrettuale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni riferirà a quell'ufficio anche i dati indicativi di fenomeni di criminalità organizzata o terrorismo che dovessero emergere nel corso dei procedimenti civili di competenza. Ove a conoscenza di procedimenti avviati, per "reati-spia", presso le Procure Ordinarie del distretto, il Procuratore minorile riferirà i dati in questione ai Dirigenti le Procure ove si svolgono le indagini.

4. "Applicazioni".

In esecuzione dell'art. 105 del d. lgs. 159/2011, come modificato dall'art. 10 comma 3 del d.l. 7/2015 convertito in legge 43/2015, le applicazioni infra-distrettuali alla Procura Distrettuale ivi previste sono disposte dal Procuratore Generale sentiti i Procuratori della Repubblica interessati e previo consenso dei magistrati da

applicare. Il provvedimento è comunicato al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Sarà concordata fra i Procuratori della Repubblica Ordinari e il Procuratore Distrettuale la richiesta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, di disporre - ai sensi dell'art. 51, comma 3-ter, c.p.p. - che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., fissati davanti ai Tribunali del distretto (specie con riferimento ai procedimenti di cui al capo precedente), siano esercitate da un magistrato della Procura presso il Tribunale competente.

5. "Protocolli antimafia del 16/12/2005 ed antiterrorismo del 6/7/2016".

Tutto quanto in questa sede non richiamato dei protocolli antimafia del 16/12/2005 ed antiterrorismo del 6/7/2016 deve intendersi non più in vigore e sostituito dal presente protocollo.

6. "Aggiornamento".


In ragione della natura mutevole dei fenomeni mafiosi e terroristici, in particolare con riferimento a quelli di matrice internazionale, il Procuratore Generale, di intesa con il Procuratore Distrettuale ed il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, promuoverà riunioni con i Procuratori del distretto con cadenza almeno annuale al fine di verificare l'attuazione e l'eventuale necessità d'aggiornamento del presente protocollo.

7. "Comunicazioni".


Copia del presente protocollo sarà trasmessa dal Procuratore Generale al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. I Procuratori della Repubblica del distretto ne cureranno la diffusione tra tutti i magistrati dei rispettivi uffici.

Bologna, li 16 gennaio 2020


PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
E ANTITERRORISMO



PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI BOLOGNA




PROCURATORE DISTRETTUALE
DI BOLOGNA




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI DI BOLOGNA




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI FERRARA




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI FORLÌ




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI MODENA




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI PARMA




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI PIACENZA



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI RAVENNA



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI REGGIO EMILIA



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI RIMINI

